

CORTE D'APPELLO FEDERALE DELLA FIDS

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/2023

AVV. ANTONIO CASTUCCI

Avv. ANTONIO ZOCCALI

Avv. MARIANNA MANTI

PRESIDENTE

GIUDICE COMPONENTE

GIUDICE COMPONENTE

Visto il comunicato n. 6/2023 reso dal Tribunale Federale con il quale il signor XXXXX, ritenuto responsabile degli addebiti disciplinari contestatigli, è stato condannato ad un anno di sospensione dall'attività federale;

Visto il reclamo depositato nell'interesse del signor XXXXX in data 17 novembre 2023 avverso e per la riforma del comunicato reso dal Tribunale Federale;

Visto l'art. 56, comma II, del Regolamento di Giustizia della federazione Italiana Danza Sportiva a norma del quale il versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è condizione di ricevibilità dell'atto introduttivo del procedimento;

Visto che agli atti del fascicolo processuale non risulta alcuna ricevuta attestante il versamento del contributo *de quo*;

Considerato che il versamento del contributo federale è condizione di ricevibilità dell'atto introduttivo del procedimento,

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello FIDS, dichiara **irricevibile** il reclamo proposto dal signor XXXXX avverso la decisione n. 6/2023 resa dal Tribunale Federale FIDS.

Così deciso in Roma, 20 novembre 2023.

Il Segretario

Dr.ssa Roberta Simeoni

Il Presidente

Avv. Antonio Castucci